

Connettività fluviale e mitigazione del rischio di alluvioni


Nature Restoration Law e opportunità per gli Enti Locali

28 gennaio 2025

Le competenze dei Comuni in materia di concessioni e autorizzazioni

Ing. Marco Monaci

Consiglio Direttivo CIRF



COSA SI PUÒ/NON SI PUÒ FARE SUI CORSI D'ACQUA ?



**Connettività fluviale e mitigazione del rischio di alluvioni
Nature Restoration Law e opportunità per gli Enti Locali**

28 gennaio 2025

(1)

R.D. 25 luglio 1904 n° 523

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie

Artt. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Capo VII

E' la norma indirizzata alla conservazione delle opere e delle loro pertinenze a tutela del CORSO D'ACQUA e stabilisce:

- le attività, i lavori e i fatti **vietati in modo assoluto** rispetto al corso d'acqua, strade, sponde ed argini, indicandone le distanze da rispettare;
- le attività, i lavori e i fatti **consentiti attraverso** il rilascio di **provvedimenti concessori onerosi (canoni)** da parte dell'ente gestore;
- le attività, i lavori e i fatti **consentiti attraverso** il rilascio di **provvedimenti autorizzativi** da parte dell'ente gestore;
- i **contenuti** e le disposizioni da inserire nei **disciplinari di concessione** e nelle **autorizzazioni** e gli obblighi da porre in capo dei richiedenti;
- le **contravvenzioni e le sanzioni** da applicare in caso di inosservanza sia delle norme che delle condizioni contenute nell'autorizzazione.

R.D. n. 523 del 25 luglio 1904

“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”

Art. 96.

Sono **lavori ed atti vietati in modo assoluto** sulle **acque pubbliche**, loro **alvei, sponde e difese** i seguenti:

a) La formazione di pescate, chiese, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.

Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere.

b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la Sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;


c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.

d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le Amministrazioni dei comuni interessati e l'Ufficio del Genio civile;

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di **metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi**;



... continua

g) **Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;**

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) Il **pascolo e la permanenza dei bestiami** sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori.

k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;

m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

n) lo stabilimento di molini natanti.

(2)
R.D. 08 maggio 1904 n° 368
Regolamento sulle BONIFICAZIONI delle paludi e dei terreni paludosi

Costituisce il “**parallelo**” del R.D. 523/1904 nei confronti dei **corsi d’acqua di bonifica**.

Importanti sono i seguenti articoli:

- **Art. 133:** indica i **lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto** nei confronti dei corsi d’acqua, strade argini ed altre opere in ambito di bonifica. «... a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno **dal piede interno ed esterno degli argini** e loro accessori o **dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini** o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di **metri 2** per le **piantagioni**, di **metri 1 a 2** per le **siepi e smovimento del terreno**, e di **metri 4 a 10** per i **fabbricati**, secondo l'importanza del corso d'acqua...»

Art. 134: indica i **lavori, atti o fatti vietati** nelle opere di bonifica **a chi non ha** regolare **concessione o licenza**.



REGOLAMENTO



PER LA CONSERVAZIONE, LA POLIZIA DELLE OPERE
DI BONIFICA E LA DISCIPLINA DELLE ACQUE



Esempi

FIGURA 7 DISTANZA MINIMA PER LE RECINZIONI





FIGURA 8 DISTANZA MINIMA DA CANALE CONSORTILE A CIELO APERTO PER EDIFICI ENTRO E FUORI TERRA



COSA RICHIEDERE PER FARE ?



**Connettività fluviale e mitigazione del rischio di alluvioni
Nature Restoration Law e opportunità per gli Enti Locali**

28 gennaio 2025

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA E CONCESSIONE

R.D. n. 523 del 25 luglio 1904

Capo VII. - Polizia delle acque pubbliche.

Art. 93.

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, **senza il permesso dell'autorità amministrativa.**

IN PRATICA

Qualunque opera o attività si voglia realizzare nelle aree comprese nel demanio idrico fluviale o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovrà essere **preventivamente acquisire autorizzazione idraulica**

Nei casi in cui l'intervento interessi **aree demaniali**, la domanda di autorizzazione va presentata insieme a quella di **concessione idraulica**

UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO IDRICO → CONCESSIONE (ONEROSA O MENO)

L'utilizzazione di aree del demanio idrico, vale a dire **occupazione** in qualsiasi forma e modo degli **alvei di corsi d'acqua naturali** e relative **pertinenze**, classificati catastalmente come **appartenenti al demanio idraulico dello Stato**, è **possibile solo attraverso una concessione**, per la quale occorre presentare apposita domanda all'Autorità Concedente (solitamente la Regione o ente delegato – la Regione Emilia Romagna ha delegato ARPAE).

Gli **utilizzi più frequenti** riguardano occupazione di aree del demanio idrico per **coltivazioni agricole**, orti, **sfalcio di argini**, **taglio di materiali legnosi**, parcheggi e depositi, **occupazione di aree residue dalla copertura di canali**, mantenimento di fabbricati, strade, piste ciclabili, capanni da pesca, rampe di accesso, **realizzazione e mantenimento di guadi**, **attraversamento di corsi d'acqua e aree demaniali in genere con condotte gas/acqua/fognatura**, linee telefoniche ed elettriche, **ponti stradali e ferroviari**, **passaggi pedonali e ciclabili**, costruzione di manufatti, ecc.

L'utilizzazione dei beni demaniali è soggetta al pagamento di un canone annuo, salvo specifiche esenzioni.

In **caso di occupazione di aree conseguente ad un'opera di derivazione di acqua** l'occupazione di aree viene istruita e **valutata assieme al prelievo** idrico e si rilascia di norma un unico atto di concessione.

CHI È COMPETENTE IN TEMA DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI ?



Connettività fluviale e mitigazione del rischio di alluvioni
Nature Restoration Law e opportunità per gli Enti Locali
28 gennaio 2025

ESEMPIO: REGIONE LOMBARDIA

La **polizia idraulica** è la materia che regola le **attività e le opere che è possibile realizzare all'interno delle aree del demanio idrico fluviale e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (10 metri o altre distanze stabilite negli studi dei reticoli idrici minori comunali).**

Qualunque opera o attività si voglia realizzare nelle aree comprese nel demanio idrico fluviale o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovrà essere **preventivamente autorizzata** dall'ente competente.

La **competenza sui corsi d'acqua del reticolo idrografico lombardo** è esercitata da una **pluralità di soggetti** (Regione Lombardia - UTR, AIPO, Comuni, Consorzi di bonifica), in relazione alle caratteristiche del corso d'acqua stesso.

La complessità della rete idrografica superficiale della Lombardia comporta la possibilità che, **anche su uno stesso corso d'acqua**, si verifichi una **suddivisione di competenze tra i vari enti.**

Il **reticolo idrografico** è generalmente classificato nel seguente modo:

- Reticolo idrico principale (RIP) di competenza di **Regioni («Genio civile»)** o **AIPO** (Agenzia Interregionale per il fiume Po)
- Reticolo idrico minore (RIM) di competenza **comunale (o regionale e/o Consorzi di bonifica)**
- Reticolo idrico consortile di competenza dei **Consorzi di bonifica e irrigazione (RIB)**
- Reticolo **privato**

IN GENERALE

Le **competenze amministrative** sul reticolo idrografico sono **generalmente definite con Legge Regionale**



Connettività fluviale e mitigazione del rischio di alluvioni
Nature Restoration Law e opportunità per gli Enti Locali

28 gennaio 2025

ESEMPIO – REGIONE LIGURIA

Per qualsiasi attività/opera da effettuarsi all'interno o sulle sponde degli alvei dei corsi d'acqua, occorre richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'autorità idraulica.

L'attività di **polizia idraulica** connessa alla **vigilanza** e all'**autorizzazione delle opere** compete all'**Amministrazione Pubblica preposta alla tutela dei corsi d'acqua** ed è **regolata dal Testo Unico n.523/1904** sulle opere idrauliche delle diverse categorie.

Ad oggi le **competenze in materia sono esercitate** dalla **Regione**, secondo il disposto della L.R. n.18/1999, come modificata dalla L.R. n.15/2015.

Quando gli **interventi da realizzare ricadono in aree appartenenti al demanio pubblico idrico dello Stato**, va presentata **istanza di concessione demaniale** e l'**autorizzazione idraulica sarà compresa nell'atto di concessione** per l'utilizzazione del terreno demaniale.

Sulla base degli Indirizzi ex DGR 1205/2019, sono previste **tre fattispecie di interventi**:

- interventi non soggetti ad autorizzazione e che prevedono una **semplice comunicazione**;
- interventi soggetti a **nulla osta**, che viene rilasciato con comunicazione del dirigente;
- interventi soggetti ad **autorizzazione idraulica**, rilasciata con decreto.

È possibile, peraltro, individuare **alcune tipologie di interventi**, già ammessi dalla normativa vigente e/o di **minore significatività in termini idraulici**, per i quali risulta adeguato il rilascio di un cosiddetto **nulla osta tecnico**, che viene espresso con una nota a firma del dirigente competente, che consente, in ogni caso, di assicurare, in conformità alla legislazione vigente, l'individuazione di eventuali elementi di criticità sotto il profilo idraulico e di valutarne la compatibilità.

1. «Genio civile» regionali (in passato organi statali decentrati sul territorio) (nome e funzioni cambiano tra le Regioni). Compiti di massima:

- progettazione, realizzazione e gestione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua e relative pertinenze, nonché di difesa delle coste e degli ambienti costieri;
- servizio di piena e di pronto intervento, in caso di calamità naturali;
- rilascio di autorizzazioni e concessioni per l'utilizzo di aree del demanio fluviale e lacuale;
- rilascio di concessioni di derivazione d'acqua superficiale e sotterranea e di licenze annuali di attingimento;
- vigilanza sui corsi d'acqua anche in veste di Autorità Idraulica.

2. AIPO: nata dall'esigenza, già dal 1806, di una **struttura unica** alla quale affidare il **coordinamento unitario dell'attività idraulica** di tutto il **complesso bacino del Po**. Dall'alluvione del 1951 «**Magistrato per il Po**» (già **organo decentrato interregionale del Ministero dei Lavori Pubblici**, poi organo decentrato interregionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente), diviene **AIPO** nel **2003** quale **ente strumentale delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto**

3. Consorzi di bonifica: è un **ente di diritto pubblico** previsto dalla legge italiana che **cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica** e controlla l'attività dei privati, sul **territorio di competenza**, detto "**comprensorio di bonifica**".



**Connettività fluviale e mitigazione del rischio di alluvioni
Nature Restoration Law e opportunità per gli Enti Locali**

28 gennaio 2025

AUTORIZZAZIONI DA CHIEDERE IN CASO DI RIMOZIONE/MODIFICA DI OPERA (LONGITUDINALE O TRASVERSALE)

Si tratta di un **«normale» progetto di opere idraulica** (in questo caso di rimozione di un'opera idraulica).

Occorrono quindi i **medesimi elaborati tecnici** (relazione idrologica/idraulica, ecc.).

E le **autorizzazioni «complementari» tipiche di ogni progetto** (VINCA, in qualche caso VIA, Autorizzazione paesaggistica, archeologica, ecc.)

Non si tratta quindi di un **caso particolare rispetto alle opere idrauliche**, se non per la natura stessa dell'intervento

IL CASO STUDIO DEL GIOVENCO



**Connettività fluviale e mitigazione del rischio di alluvioni
Nature Restoration Law e opportunità per gli Enti Locali**

28 gennaio 2025

LE PROCEDURE IN REGIONE ABRUZZO

Decreto 28/03/2022, n. 1/REG

Regolamento di attuazione del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ecc...

Disciplina i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche, delle concessioni idrauliche e delle concessioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale,

"Autorità Idraulica competente": i **servizi regionali**, i **servizi provinciali**, gli **uffici comunali**, i **Consorzi di Bonifica**, secondo gli ordinamenti vigenti in materia di polizia idraulica, aventi **competenza all'effettuazione delle valutazioni tecnico-idrauliche** ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523

"Servizio concedente": il **Servizio del Genio Civile regionale** competente per territorio al rilascio della **concessione idraulica** e della **concessione di area demaniale**.

CONCESSIONE IDRAULICA E AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

CORSI D'ACQUA
ELENCO
ALL.A LR. 36/2015

Concessione + Autorizzazione

Genio Civile regionale

Autorità idraulicamente competente
(valutazioni tecnico-idrauliche)

+

Servizio concedente
(concessione idraulica)

↓
Invio Concessione (con
Autorizzazione) al Richiedente

CORSI D'ACQUA
FUORI ELENCO
ALL.A LR. 36/2015

(1) Autorizzazione

Comuni, Consorzi, Servizi provinciali

Autorità idraulicamente competente
(valutazioni tecnico-idrauliche)

↓
(2) Concessione idraulica

Genio Civile regionale

Servizio concedente
(concessione idraulica)

↓
Invio Concessione (con
Autorizzazione) al Richiedente

CASO GIOVENCO

NULLA OSTA IDRAULICO (GENIO CIVILE)

Sul Progetto Preliminare, con prescrizione di richiedere Autorizzazione idraulica
Con prescrizioni tecniche



PARERE (AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE)

Sul Progetto Preliminare, con prescrizione di richiedere Autorizzazione idraulica



AUTORIZZAZIONE IDRAULICA (GENIO CIVILE)

Non c'è concessione idraulica perché intervento su opera realizzata dal Genio Civile in passato
Con prescrizioni tecniche

Art. 11
(Interventi ed opere soggette a **nulla osta idraulico**)

1. Il nulla osta idraulico è un **provvedimento autorizzativo** rilasciato dall'Autorità idraulica **competente** per la realizzazione di **opere nelle pertinenze idrauliche**, così come definite nel presente regolamento. Inoltre risulta necessario per **lievi modifiche temporanee della geometria del corso d'acqua** e che non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli **utilizzi occasionali dell'area demaniale che non generano interferenze significative con la stessa** (manifestazioni culturali, eventi sportivi, interventi di taglio piante e sfalcio erba).

PRESCRIZIONI

RILASCIA

l'Autorizzazione Idraulica ai sensi dell'art. 24 del Regolamento n. 1/Reg. del 28/03/2022, relativamente alle opere di che trattasi.

La realizzazione delle opere, così come concepite, è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- 1- gli interventi previsti **non dovranno alterare o ridurre la geometria della sezione idraulica storica** del corso d'acqua; **le sponde, gli argini e le opere idrauliche esistenti non potranno essere** oggetto di modifiche oltre a quelle specifiche previste in progetto;
- 2- **durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere tenuto sgombero l'alveo** per assicurare il regolare deflusso delle acque, anche nell'evenienza di piene ordinarie o eccezionali;
- 3- **deve essere evitato, per quanto possibile, l'accesso in alveo con mezzi meccanici** e, inoltre, è vietata la realizzazione di passaggi su argini e sponde, o di qualunque opera che produca alterazioni influenti al regolare deflusso delle acque, sia in regime di magra che in caso di piena ordinaria o eccezionale;
- 4- le lavorazioni che andranno ad interessare l'ambito fluviale (decespugliamento, taglio/potatura piante, rimozione delle briglie e dei muri spondali, rimozione di materiale detritico presente in alveo o nelle pertinenze idrauliche, ecc.), dovranno essere eseguite secondo quanto dettagliatamente previsto dalla D.G.R. n. 494 del 30/03/2000 alla quale si rimanda;
- 5- i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni che andranno ad interessare l'ambito fluviale dovranno essere prontamente allontanati e portati a discarica autorizzata per lo smaltimento a cura e spese della Ditta richiedente, ovvero, ove possibile a recupero sempre a cura e spese della Ditta richiedente, con le modalità previste dalla normativa vigente;